

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 aprile 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Berlusconi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

*Alla ripresa pomeridiana della seduta.*

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Berlusconi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 27 aprile 1999 sono stata presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela commerciale del "pane tradizionale italiano" » (5957);

CREMA: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (5958);

MASSIDDA e CUCCU: « Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro » (5959);

SAVELLI: « Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di sottoscrizione delle liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5960);

SAVELLI: « Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive » (5961);

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949 n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa dell'Unità nazionale » (5962);

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa nazionale della Repubblica » (5963);

VELTRI ed altri: « Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi » (5964);

OLIVO e GAETANI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante nuove norme sulla panificazione » (5965);

BERGAMO: « Norme per il trasferimento dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile dei comuni di aree demaniali marittime della provincia di Cosenza per la successiva cessione ai privati » (5966).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PEZZONI ed altri: « Disposizioni sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occasione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione » (5698) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e IX;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PRESTAMBURGO ed altri: « Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sistema elettorale e di forma di governo » (5892) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*II Commissione (Giustizia):*

S. 2934. — « Disposizioni in materia di giustizia amministrativa » (*approvato dal Senato*) (5956) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

*IX Commissione (Trasporti):*

MAMMOLA ed altri: « Disposizioni per favorire il trasporto idroviario delle merci ed incentivi alle imprese che utilizzano tale sistema di trasporto » (5832) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIII.*

**Trasmissione dal ministro dei trasporti  
e della navigazione.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione — aggiornata al 31 dicembre 1997 — sullo stato di attuazione dei con-

tratti di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti nel contratto di programma 1994-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali  
di parere parlamentare.**

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 22 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1999, concernente contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e della legge 6 ottobre 1998, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla II Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 1999.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3599 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (5858)**

**(A.C. 5858 — sezione 1)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

*(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).*

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

*a*) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del predetto decreto legislativo, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

*b*) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società

del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

*a*) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

*b*) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera *a*) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

5. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: « Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi ».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: « 53 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: « 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) »;

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: « 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ».

7. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

8. Relativamente a quanto previsto ai commi 6, lettere b) e c), 7 e 9, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi

ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.

11. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

12. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimere i commi da 1 a 4.*

**6. 30.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

c) alle Poste italiane ed a loro società controllate per le attività inerenti alle prestazioni di servizi esenti da imposta ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 rese da altre società del gruppo Poste Italiane controllate, controllanti ovvero controllata ai sensi dell'articolo 2359 primo comma n. 1 e secondo comma del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo.

**6. 32.** Repetto.

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) a società del gruppo il cui volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta da quest'ultima società esclusivamente nei confronti delle società del gruppo e che l'ammontare globale dei volumi d'affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, n. 1, e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

**6. 41.** La Commissione

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia

agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.

*Conseguentemente al disegno di legge finanziari, alla tabella C - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8: Edilizia Universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - Cap 7109/P:*

1999: 1 miliardo;

2000: 1 miliardo;

2001: 1 miliardo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa**

**6. 5.** Volontè, Tassone.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis Alla tariffa (parte I) dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nella nota dell'articolo 2, dopo il numero 2-bis è aggiunto il seguente numero:

Articolo della tariffa: 2;

Note: 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili lire 20.000.

**6. 40.** Governo.

*Al comma 6, lettere b) e c) dopo la parola: rosmarino, aggiungere le parole: peperoncino piccante.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 10. Fino, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Marengo.

*Al comma 6 lettere b) e c), dopo la parola: rosmarino, aggiungere la parola: prezzemolo.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 11. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 6, lettera b), dopo la parola: basilico, aggiungere la parola: prezzemolo.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 13. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

*Al comma 6, lettera b), dopo la parola: basilico, aggiungere la parola: origano.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 14. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

*Al comma 6, lettera b), dopo la parola: rosmarino, aggiungere la parola: zafferano.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 17. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

*Al comma 6, lettera c), dopo la parola: basilico, aggiungere la parola: origano.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 15. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

*Al comma 6, lettera c), dopo la parola: basilico aggiungere la parola: prezzemolo.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 12. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

*Al comma 6, lettera c), dopo la parola rosmarino è aggiunta la parola allora.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 28. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 6, lettera c), dopo la parola: rosmarino aggiungere la parola: zafferano.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

6. 16. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

*Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:*

*d) L'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: « 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della*

operazione a norma dell'articolo 26, primo comma entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cadente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25«.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**6. 7.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:*

d) la lettera d) della tabella B è soppressa.

**6. 21.** Guarino, Piccolo.

*Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:*

d) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) si applicano a partire dal 1° gennaio 1999. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né a variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**6. 6.** Berruti, Conte, Leone.

*Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:*

d) al n. 31) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972 sono soppresse

*le parole:* di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel.

**6. 22.** Guarino, Piccolo.

*Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:*

d) all'articolo 10 è aggiunto il seguente numero: « 28) le locazioni di immobili adibiti, da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA ».

#### **Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**6. 25.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

*Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:*

d) all'articolo 10 è aggiunto il seguente numero: « 28) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

#### **Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**6. 24.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

*Sopprimere il comma 7.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

**6. 27.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 7, sostituire le parole: sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA con le seguenti: sono esenti dall'IVA.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

- 6. 26.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 7, sostituire le parole: ordinaria dell'IVA con le seguenti: ridotta dell'IVA stabilita per i presidi sanitari.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

- 6. 29.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: 6, lettere b) e c),*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

- 6. 23.** Viale, de Ghislanzoni Cardoli.

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1 dell'articolo 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di attività di lavoro autonomo.*

*al comma 1 dell'articolo 34, comma 1, sostituire le parole da: Alle minori entrate fino: 119 miliardi, con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 comma 1, valutate in lire 125 miliardi a decorrere dall'anno 2000.*

- 6. 35.** (Ex 14. 8.) Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 11, dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: a fitto di azienda,*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

- 6. 8.** Berruti, Conte, Leone.

*Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme corrispondenti all'IVA applicata ai corrispettivi dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuti per l'anno 1998 e riscossi nel 1999 sono rimborsate o dedotte dai corrispettivi dovuti per i periodi successivi.*

- 6. 19.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

13. All'articolo 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, così come modificato dall'articolo 27, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché all'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le seguenti parole: « di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel ».

- 6. 20.** Guarino, Piccolo.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 1, lettera a), dopo il numero 127-septiesdecies), aggiungere il seguente:

127-octiesdecies) *Ristrutturazione edilizie.*

14. I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivi.

sivamente dovuti. L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 323 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**6. 9.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:*

13. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 144, sono soppresse le seguenti parole: « , ad eccezione dei prodotti omeopatici ».

14. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 60 miliardi di lire per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 4.** Galletti, De Benedetti.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976,

n. 648, convertito dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 e di cui all'articolo 2-terdecies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 si interpretano nel senso che per « prestazioni professionali » si intendono anche quelle rese a soggetti privati riguardanti l'opera di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio edilizio.« .

14. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare la seguente modifica: al numero 127-*nonies*, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle prestazioni relative alla « business class ».

**6. 33.** Molgora.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

13. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il numero 120-*bis*: prestazioni di servizi inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di eventi congressuali effettuati da strutture alberghiere.

14. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma 5: « È ammessa la deduzione dell'IVA corrisposta relativamente alle spese sostenute per prestazioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di eventi congressuali da parte di strutture alberghiere. La deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, e comunque nel limite di tre eventi all'anno. »

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**6. 18.** Conte, Leone, Berruti.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

13. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli

obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nel supplemento ordinario n. 70 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.

**6. 42.** (ex 5. 3) La Commissione

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

13. I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, n. 12) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

**6. 43.** La Commissione

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero: « 28) Le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'onere per l'attuazione del presente articolo, si fa fronte mediante riduzione dell'accantonamento preordinato al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del tesoro ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**6. 03.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di accertamento).*

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono tenuti a conservare i documenti di trasporto o altri documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa.

*Conseguentemente, all'articolo 74, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che deve risultare sul mezzo tecnico ».*

**6. 04.** Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

COMPENSAZIONI

**Compensazione del Gruppo Forza Italia**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

### Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

### Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 1.** Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 2.** Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 3.** Molgora.

### Compensazioni del Gruppo Misto - Rinovamento Italiano Popolari d'Europa

*Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.*

**n. 1.** Volontè, Tassone.

Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.

**n. 2.** Volontè, Tassone.

*Alla tabella C,*

*Presidenza del Consiglio dei ministri:*

Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: - 300.000;

2000: - 300.000;

2001: - 300.000.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):

1999: - 100.000;

2000: - 100.000;

2001: - 100.000.

*Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:*

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):

1999: - 150.000;

2000: - 150.000;

2001: - 150.000.

*Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:*

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):

1999: - 400.000;

2000: - 400.000;

2001: - 400.000.

**n. 3.** Volontè, Tassone

**(A.C. 5858 - sezione 2)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 7.

*(Lavoro interinale).*

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« ART. 26-bis. - *(Disposizioni fiscali).* -  
1. I rimborsi degli oneri retributivi e pre-

videnziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*Sopprimere il secondo periodo.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

**7. 1.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

COMPENSAZIONE

**Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**(A.C. 5858 — sezione 3)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 8.**

*(Scomputo delle imposte  
pagate in sede di accertamento).*

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.**

*Sopprimerlo.*

**8. 2.** Giordano, Bonato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30 relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente: « I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti

da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali ed ai dipendenti della promotrice. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta ».

**8. 3.** Berruti, Leone, Conte.

**(A.C. 5858 — sezione 4)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 9.**

*(Modifica al decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241).*

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, le parole: « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-  
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 9.**

*Sopprimerlo.*

\* **9. 14.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Giordano, Bonato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 le parole da: « iscritti » fino a « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e degli avvocati che svolgono attività tributarie che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni »

**9. 10.** Repetto.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 241 del 1997, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 490 del 1998, le parole « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti « dei consulenti del lavoro, degli avvocati e degli agrotecnici ».

**9. 9.** Repetto, Merlo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

1. La prima parte dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituita dalla seguente: « I revisori contabili e gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e degli avvocati svolgenti attività tributaria, che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni ».

**9. 7.** Leone, Conte.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei consulenti del lavoro e degli avvocati *con le seguenti:* dei consulenti del lavoro, degli avvocati e degli agrotecnici.

**9. 13.** Contento, Giovanni Pace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e degli avvocati *con le seguenti:* e avvocati, ai re-

visori contabili, ai soggetti ammessi a tenere le scritture contabili, nonché ai soggetti ammessi ad esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e le commissioni tributarie a norma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**9. 2.** Carlo Pace, Contento, Marengo, Antonio Pepe, Fino, Giovanni Pace, Armani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e degli avvocati *con le seguenti:* degli avvocati e dei revisori contabili.

**9. 5.** Leone, Conte, Berruti.

*Al comma 1 dopo le parole:* degli avvocati *aggiungere:* e nei ruoli dei periti e degli esperti in tributi in possesso del diploma di ragioneria o laurea in economia o giurisprudenza o titoli equipollenti.

**9. 4.** Pistone, Mariani, Brunale, Piccolo.

*Al comma 1, dopo le parole:* degli avvocati *aggiungere le seguenti:* e nei ruoli dei periti e degli esperti in tributi.

**9. 3.** Mariani, Pistone, Brunale, Piccolo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, le parole: « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « degli avvocati, dei consulenti del lavoro e degli agrotecnici »

**9. 12.** Contento, Giovanni Pace.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalla seguente: « Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano